



**Torre
del Cerrano**
Area Marina Protetta

CO.GES.
Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta
Torre del Cerrano

Casella postale 34
64025 Pineto (TE) | Tel. e Fax 085.9492322
P.I. IT90013490678

info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it
www.torredelcerrano.it

COMMISSIONE DI RISERVA

Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Istituita con Decreto del Ministro

n.0000071 del 5 marzo 2013

Integrata con Decreto del Ministro

n.0000073 del 13 febbraio 2014

VERBALE SEDUTA del 6 giugno 2014

Pos. CR-CDR-SCDR

In data 6 giugno 2014 alle ore 12,00 è riunita a Torre Cerrano la Commissione di Riserva secondo quanto concordato nella precedente seduta e convocata con mail del 30/05/2014.

Sono presenti:

Paolo Dell'Anno

Sabrina Agnesi

Carla Huete Stauffer

Valentino Guidi

Giuseppe Barretta

Risulta assente, giustificato, l'Avv. Amato.

E' presente il Responsabile dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano come segretario verbalizzante secondo quanto previsto dalla normativa inerente la Commissione di Riserva.

La Commissione ha preso visione del documento pervenuto dal Ministero dell'Ambiente Prot.n.0009683 del 16 maggio 2014 che riporta lo "*schema conclusivo del Regolamento di Esecuzione e Servizi*" in cui il Ministero nell'agire "*recependo le modifiche richieste ove considerate ammissibili rispetto alle finalità istituzionali di tutela dell'ambiente marino protetto, nonché rispetto alla coerenza complessiva del sistema nazionale delle aree marine protette*", ha modificato sostanzialmente l'ultimo testo inviato e predisposto da questa Commissione.

Ai fini del rilascio del parere della Commissione di Riserva sullo schema di Regolamento dell'AMP Torre del Cerrano si osserva quanto segue:

La Commissione fa presente che andrà segnalato al Ministero che sulla proposta di Regolamento che il Consorzio ha inviato al Ministero la stessa Commissione aveva lavorato a più riprese per migliorarlo nel testo e nelle proposte, alcune delle quali avente carattere innovativo e di estrema rilevanza anche a livello nazionale. Nella bozza di Regolamento di Esecuzione e Organizzazione trasmesso dal Ministero in data 16 maggio 2014 non sembra invece siano stati tenuti nel debito conto i testi del Regolamento proposto dalla Commissione e soprattutto le parti più innovative. Poiché la legge prevede espressamente il rilascio del parere della Commissione sulla versione finale del regolamento, si chiede, come la legge 241/1990 impone all'amministrazione procedente, di tenere conto delle osservazioni e delle proposte elaborate dalla

Commissione, motivando espressamente l'accettazione, la modifica e l'eventuale rigetto di ciascuna di esse.

Poiché manca tale approfondimento e fino a quando non si conosceranno le motivazioni del mancato accoglimento di quanto sopra, questa Commissione non può esprimere il proprio parere conclusivo sullo schema di Regolamento.

A mero scopo partecipativo e collaborativo la Commissione fa presente che su alcune questioni fondamentali erano state formulate specifiche modifiche alle disposizioni regolamentari, ed in particolare si sottolineano i seguenti passaggi, come estratti dall'ultimo verbale:

1a) Sulla **piccola pesca** si osserva che, se si ritiene di voler mantenere attivo il numero delle licenze iscritte alla data di pubblicazione del Decreto Istitutivo senza possibilità di trasferimento ad altri se non i familiari o comunque residenti a Pineto e Silvi, è opportuno che si regolamenti meglio la possibilità di pesca o i quantitativi. Fermo restando allora che le licenze restano su quel numero vanno definite quantità più chiare e stringenti per consentire all'AMP di avere comunque un controllo delle attività.

1b) Sul **riconoscimento dei residenti** si ritiene che la materia deve essere mantenuta collegata alla definizione data dal codice civile allargando alla figura giuridica per imprese con sede legale nei due comuni con almeno il 51% dei soci residenti.

1c) Si conferma la richiesta di mantenere la definizione del Dlgs 152/2006 sulla nozione di scarico e si condivide quanto inserito nella bozza ministeriale in merito ai divieti inerenti l'accesso delle "turbosoffianti" nella zona B e C dell'AMP Torre del Cerrano, consentendo così, eventualmente, il solo transito in Zona D mantenendo comunque fermo il divieto di pesca con tali attrezzature.

1d) In merito ai **livellamenti dell'arenile** si ritiene opportuno richiamare la definizione dell'ordinanza regionale indirizzata alla sola ricopertura di lievi avvallamenti ribadendo però che tali operazioni sono consentite solo laddove mareggiate o fenomeni naturali hanno modificato sostanzialmente il profilo di normale utilizzazione.

1e) Per le **Guide del Cerrano** si chiede specificatamente al Ministero la motivazione dell'eliminazione dall'articolo 4 del comma 5. Va invece assolutamente ribadita l'importanza di tale figura che consente all'AMP di svolgere una serie di funzioni senza alcun onere per ANP a causa dell'attività delle stesse e senza l'insorgere di posizioni di precariato, dal momento che sono attività di volontariato, evidenziando altresì che tali figure, fino a quando la Regione non si pronuncerà sulla questione non sono figure di professionisti ma sono importanti portatori di cultura dell'AMP e custodi della filosofia della stessa. Da ricordare infine al Ministero che alle AMP si applica quanto previsto per i Parchi Nazionali dove è prevista la possibilità di creare la Guida esclusiva del Parco. Se il problema si pone in termini di uniformità dei Regolamenti tra le varie AMP italiane si può pensare di mantenere un articolo generico, collegato comunque alla previsione della 394/91 di poter formare la figura di Guida esclusiva per i Parchi Nazionali (ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", all'art.1, comma 3, individua tra le finalità delle aree protette la "promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili", e all'art. 14, comma 5, stabilisce che "l'Ente Parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di "guida del parco", e all'art. 20 specifica che "Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali.



1f) Si concorda sull'idea di incentivare la **pesca sportiva**, con rilascio degli animali appena presi, rispetto alla **pesca ricreativa**, con trattenimento del pescato, da parte del pescatore graduando la possibilità di permesso nella Zona C dell'AMP e mantenendo il divieto assoluto nella Zona B coincidente con lo spazio antistante Torre Cerrano.

1g) Sulla disciplina delle **immersioni subacquee** si propone di richiamare l'ordinanza della locale Guardia Costiera e si raccomanda di fare attenzione sul numero di persone che si possono accompagnare, in conformità alle ordinanze vigenti che prevedono una Guida subacquea ogni quattro soggetti con autorespiratore e sei per uscite volte all'immersione senza autorespiratore.

1h) All'articolo 15, anche se scontata, va specificata la possibilità di **accesso ai mezzi** delle forze di polizia e dell'Ente gestore sugli arenili indipendentemente da qualunque forma di autorizzazione e limitandosi ad una eventuale comunicazione in caso di operazioni non collegate ad urgenze.

1k) Per quello che riguarda **acqua scooter e moto d'acqua**, va bene l'articolo così come indicato nella proposta di Regolamento e nelle more dell'approvazione dello stesso Regolamento si ritiene che, il Consorzio, in accordo con la Capitaneria di Porto, possa rilasciare autorizzazioni annuali per la sola e stretta finalità di soccorso a mezzi che abbiano un basso impatto ambientale (e.s. propulsione elettrica), escludendo altri usi internamente all'AMP, e specificando che eventuali esercitazioni andranno in ogni caso effettuate fuori dall'AMP, trasportando il mezzo via terra.

1j) Nell'articolo 18 va specificato meglio il **divieto di navigazione** e va corretta la frase inserendo "nella fascia di mare tra 350 e 600" essendo aumentato di ulteriori 50 metri il limite dalla costa nelle documentazioni e ordinanze più recenti della CdP.

1i) All'art.19, comma c, va tolta la possibilità di balneazione nei **campi ormeggio**. Nella lettera f va specificato invece che si può ormeggiare una barca ogni gavittello, ad evitare che si creino "catene" di barche ormeggiate l'una all'altra.

1l) Sulla possibilità di posizionare le **piattaforme galleggianti** in mare da parte dei balneatori, possibilità prevista dalla Ordinanza balneare regionale 2014, la Commissione ritiene di dover esaminare attentamente questo aspetto per valutarne la compatibilità dal momento in cui i corpi morti interagiscono con i fondali e non si tratta di strutture messe in acqua per motivi di sicurezza e segnalazione come invece lo sono le boe di delimitazione dell'AMP o di segnalazione dei 300 mt. Tale previsione andrebbe pertanto valutata ed inserita nel Regolamento di esecuzione.

1m) Si ritiene infine comunque di inserire un **rimando** alle Ordinanze della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto per ogni elemento non previsto alla fine del Regolamento.

1n) Sull'art.25 nell'elenco delle specie di cui è vietata la pesca c'è un maiuscolo di troppo nel nome della sottospecie e va scritto *Alosa fallax* e non *Alosa alosa*.

1o) L'inserimento di un **divieto di prelievo** è importante per qualunque forma di vita o archeologica presente nell'AMP onde si ritiene opportuno specificarlo sia a terra che a mare.

Per quanto concerne invece alla lettura del testo pervenuto dal Ministero, va tenuto conto, oltre a quanto sopra riportato delle seguenti criticità:

Sull'Art.1 relativo alle definizioni:

1. Andrebbe richiamata la definizione per i livellamenti secondo quanto previsto dall'Ordinanza della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto



2. Le immersioni subacquee vanno considerate anche per quelle in apnea e quindi nella lettera H va detto "con o senza autorespiratore".
3. Andrebbe meglio definito il riconoscimento di residente altrimenti, in assenza, si deve fare riferimento alla definizione del Codice Civile come detto precedentemente
4. L'accorpamento delle due definizioni pesca sportiva e ricreativa non appare affatto utile e limita il processo di avvicinamento dei pescatori ad una pura attività sportiva, con il rilascio del pescato, come si sarebbe voluto fare tramite l'apposita differenziazione delle definizioni e delle attività consentite nelle varie zone dell'AMP, (cioè come era stato indicato nel Regolamento proposto dalla Commissione).
5. Andrebbe indicato nella definizione di scarico il richiamo alla normativa vigente (art.74 del Codice dell'Ambiente) altrimenti la disposizione proposta diverrebbe una deroga per la quale, ovviamente, sarebbe necessario esplicitare la fonte normativa.

Si ritiene che l'introduzione dell'art.4 sia un miglioramento nella sua semplificazione della bozza di regolamento predisposta e pertanto si prende atto di tale miglioria, pur riservandosi di verificare la congruità di tali norme nel testo finale.

Sull'art.9 "Disciplina degli scarichi idrici" il Presidente Prof. Dell'Anno svolgerà un approfondimento per capire meglio il testo essendoci problemi nel confronto con la normativa vigente nel merito.

In merito all'art.17 "Disciplina delle immersioni subacquee" c'è una apparente contraddizione tra ciò che prevede l'art.8 che prevede un massimo di 4 sub e invece all'art.18 comma 1) lett.d) che ne prevede 6. Su questo va posto un quesito al Ministero per capire quale sia la ratio.

Art.20 "Disciplina della navigazione da diporto"

Reinserire il vecchio articolo 18 della bozza del 10 dicembre 2013 dove tutto era molto più chiaro ed evitare interpretazioni sbagliate che invece sono facili nel nuovo articolato che ha preso il n.20. Si ribadisce comunque: niente navigazione a motore fuori dai corridoi di lancio nei 350 metri dalla spiaggia (non 300). Ormeaggio a gavitello vietato a più di una barca neanche in catena legate l'una all'altra.

Art.21 "Disciplina dell'attività di ormeaggio"

Si ribadisce che la balneazione nelle zone di ormeaggio è vietata a priori per cui va soppressa per intero la lettera C) del comma 3 nella nuova versione.

Art.25 "Disciplina dell'attività di pesca professionale"

Nel comma 10 va certamente eliminata la frase "... anche in deroga al precedente comma 4 ..." dato che è una contraddizione visto che subito dopo se ne richiede il rispetto.

Si rileva che c'è un refuso nel comma 4 quando si parla di entrata in vigore del regolamento dato che si deve far riferimento non alla data di entrata in vigore di questo Regolamento Esecutivo



**Torre
del Cerrano**
Area Marina Protetta

e di Organizzazione ma alla data di entrata in vigore del Regolamento di disciplina generale pubblicato con il decreto istitutivo dell'AMP il 10 aprile 2010.

Inoltre essendo il comma 10 di incoraggiamento e supporto della piccola pesca locale bisogna necessariamente aggiungere alla fine, dopo " ... nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività", la frase "con identico numero di unità da pesca possedute dall'impresa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano".

La Commissione chiede al Consorzio nella persona del suo Direttore che tali osservazioni vengano trasmesse al Ministero evidenziando come sia opportuno che siano riscontrate punto per punto le avvenute eliminazioni e modifiche del testo del Regolamento predisposto precedentemente dalla Commissione.

Il Presidente in chiusura ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro importante che svolgono senza ricevere, tra l'altro, alcun compenso e rileva il livello qualitativamente elevato della partecipazione ai lavori che ha portato, in particolare sull'argomento della elaborazione del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, a risultati di particolare interesse che, ora, si spera non vengano vanificati, auspicando che il Ministero voglia recepire le opportunità e le innovazioni che questa Commissione ha suggerito e introdotto nella bozza di regolamento.

Alle ore 14 del 6 giugno 2014 la seduta della Commissione si chiude e si riconvoca per una data successiva alla ricezione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un riscontro alle osservazioni in questo verbale indicate.

Il Segretario Verbalizzante
Direttore AMP Torre del Cerrano
Dr. Fabio Vallarola

Il Presidente della
Commissione di Riserva
Prof. Paolo Dell'Anno